



Con sentenza n. 87/2020 il Giudice di Pace di Firenze, in accoglimento della domanda proposta dalla [REDACTED] Ltd, quale rappresentante di [REDACTED] in proprio e quale rappresentante legale del figlio minore [REDACTED] condannò la [REDACTED] al pagamento di € 600 per ciascuno dei passeggeri a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento CEE n. 261/2004 per ritardo del volo SU 2597 del 4 Marzo 2018 da Venezia a Mosca, oltre alla rifusione delle spese processuali.

Preliminarmente il primo giudice rigettò l'eccezione sollevata dalla convenuta, la quale aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] in quanto priva di valido titolo per la rappresentanza sostanziale e processuale dei passeggeri.

Sotto tale aspetto osservò che la [REDACTED] aveva conferito valida procura scritta alla [REDACTED] per agire in nome e per conto di essa e del figlio minore e tanto legittimava la società attrice, ai sensi degli artt. 317 e 77 cpc, a proporre il giudizio.

Sempre in via preliminare rigettò, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto non preceduta dal procedimento di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, ritenendo la qualifica di consumatore in capo ai passeggeri.

Infine, disattese l'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice di pace adito, ritenendo applicabile il foro del consumatore dei passeggeri.

Quanto al merito rilevò che era incontestato il ritardo del volo, oltre le tre ore, così che, applicando il Regolamento CEE n. 261/2004, condannò parte convenuta al complessivo risarcimento del danno di € 1.200, € 600 per ogni passeggero, oltre interessi nella misura legale.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la [REDACTED] affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 317 e 77 cpc.



Innanzitutto era erroneo il riferimento effettuato dal primo giudice all'articolo 317 cpc in quanto tale norma consente ad una parte di farsi rappresentare innanzi al Giudice di pace, di conferire pertanto ad altri la rappresentanza processuale, ma non consente certo al rappresentante processuale di conferire tale rappresentanza ad altri e, quindi, di nominare a sua volta difensori.

La facoltà di conferire tale potere di rappresentanza processuale è, invece, prevista dall'articolo 77 cpc il quale, tuttavia, presuppone che il rappresentante sia munito di poteri sostanziali che, nel caso in questione, difettavano in quanto la società attrice non poteva ritenersi rappresentante dei passeggeri, mancando il rapporto di fiducia tra rappresentante e rappresentato posto che tale rapporto fiduciario può sussistere solo con una persona fisica e non certo con una persona giuridica.

## 2) Improcedibilità della domanda.

La domanda proposta doveva ritenersi improcedibilità in quanto non preceduta dal procedimento di negoziazione assistita previsto dal D.L. n. 132/2014 previsto per cause inferiori ad euro 50.000.

Nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'articolo 3 del medesimo decreto, che esclude la negoziazione assistita in tutte le controversie concernenti obbligazioni contrattuali tra professionisti e consumatori, in quanto la società attrice non poteva essere qualificata come consumatore.

## 3) Incompetenza per territorio.

Escluso che la società attrice potesse essere considerata quale consumatore, il foro di Firenze era estraneo a tutti i fori alternativi previsti dal codice di rito.

Chiedeva pertanto la riforma della sentenza.

Si costituiva la ██████████ Ltd la quale, contestando quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Sosteneva di essere stata validamente investita di poteri rappresentativi, anche sostanziali, e affermava la correttezza della sentenza impugnata di cui ne chiedeva la conferma.



La causa, sulle conclusioni della sola parte appellante così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.1.2023, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Occorre premettere che il richiamo all'articolo 317 cpc operato dal Giudice di pace è erroneo poiché tale norma prevede che *«Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale»*, così che nel giudizio dinanzi al giudice di pace le parti possono, a norma dell'art. 317 cpc, farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto, ossia stare in giudizio tramite un mandatario con rappresentanza, anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale; ciò che non è consentito al mandatario, in quanto appunto privo di poteri sostanziali, è di nominare a sua volta un difensore che lo difenda e rappresenti nel giudizio.

Tanto precisato, si osserva che il gravame risulta palesemente infondato, poiché il primo giudice ha fatto corretta applicazione dell'articolo 77 cpc.

Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che *«la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di un potere rappresentativo di **natura sostanziale** in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili destinatari dell'investitura processuale, soltanto il «procuratore generale e quello preposto a determinati affari», sul fondamento del principio dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso che la relazione della lite con*



*l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore generale) o in un gruppo omogeneo di questi... » (Cass. n. 43/2017; Cass. n. 13054/2006).*

In definitiva, il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui, e quindi il potere di rilasciare in tale veste la procura al difensore, all'infuori dei casi di rappresentanza legale (art. 75 cpc), può avere fonte **contrattuale** (art. 77 cpc) solo in forza di un mandato che conferisca anche potere rappresentativo **sostanziale** nel rapporto dedotto in giudizio (principio già affermato da Cass. SS.UU. n. 48/2001 e Cass. SS.UU n. 8681/1995).

Ebbene, nell'ambito del presente giudizio la fonte **contrattuale** attributiva del potere rappresentativo sostanziale emerge in modo evidente dal doc. n. 1 prodotto da parte attrice ove si legge, su carta intestata alla ██████████ Ltd: *«Ad integrazione, chiarimento, rettifica e ratifica del mandato processuale in favore di ██████████ Ltd, già sottoscritto con riferimento alla posizione n. SGM-4089 per il volo SU 2597 da Venezia a Mosca... le parti si danno reciprocamente atto di aver conferito e di conferire esclusivamente un mandato processuale volontario comprensivo anche della relativa rappresentanza **sostanziale**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 77 c.p.c., per effetto del quale il passeggero autorizza e incarica ██████████ ad agire in via **stragiudiziale** e in via giudiziale in nome e per conto del passeggero stesso, al fine di far valere il suo diritto alla compensazione pecuniaria e al risarcimento di eventuali costi, spese e danni extra sostenuti in merito al volo di cui sopra, conferendo nel contempo anche la relativa **rappresentanza sostanziale**».*

Ed è proprio nell'attribuzione dell'incarico al rappresentante di agire in via **stragiudiziale** per far valere il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, contrattualmente prevista dalle parti, che si rinviene la sussistenza di poteri rappresentativi **sostanziali** in capo al rappresentante, trattandosi di attribuzione di un potere di rappresentanza **sostanziale** esercitabile **prima** dell'eventuale esercizio del potere di rappresentanza processuale, ed essendo evidente che «fra quanto è



necessario per l'esercizio di quest'ultimo potere a partire dall'inizio della lite deve necessariamente comprendersi quanto, prima del livello processuale, può essere posto in essere per scongiurare quell'inizio»(si veda, al riguardo, Cass. n. 19976/2005).

Il documento risulta firmato dall'amministratore della [REDACTED] e dalla [REDACTED] [REDACTED] che aveva la rappresentanza legale del figlio minore.

A fronte di tale inequivoco atto, qualificabile come mandato con rappresentanza, con il quale i passeggeri attori hanno conferito la rappresentanza alla [REDACTED] di agire in nome per conto dei rappresentati a tutela **anche stragiudiziale** dei propri diritti, desta veramente perplessità l'eccezione già sollevata in primo grado e riproposta in sede di appello quale motivo di gravame.

Totalmente destituita di fondamento risulta, poi, la doglianza secondo cui alla [REDACTED] non potevano essere conferiti poteri rappresentativi sostanziali, non potendosi instaurare alcun rapporto fiduciario tra passeggero e la società.

Ora, nessuna norma del codice civile limita il rappresentato a rilasciare una procura a chicchessia, sia esso una persona fisica o giuridica.

La [REDACTED] [REDACTED] decise di stipulare un contratto di mandato con rappresentanza con la [REDACTED] e a questa rilasciò validamente la procura ad agire in nome e per conto.

Non si rinviene al riguardo alcun profilo di invalidità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.

Destituito di fondamento è anche il motivo di gravame relativo alla improcedibilità della domanda in quanto, ai sensi dell'articolo 3 D.L. n. 132/ 2014, è escluso l'obbligo di esperire la negoziazione assistita in tutte le controversie tra professionisti e consumatori e, poiché nel caso di specie la [REDACTED] agì non improprio, ma in nome e per conto della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in proprio e per il figlio minore, pacificamente consumatori, si deve escludere l'esistenza dell'obbligo di instaurare il procedimento.



Da tanto discende, cioè dalla qualifica di consumatore in capo ai passeggeri, la competenza del tribunale di Firenze, circoscrizione ove hanno residenza i passeggeri.

Tanto comporta il rigetto dell'appello.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200 (valore della domanda par ad € 1.200, oltre interessi).

### **P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta l'appello proposto dalla [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] Ltd avverso la sentenza n. 87 resa dal Giudice di pace di Firenze in data 16.1.2020, che integralmente conferma;

condanna parte appellante alla rifusione, in favore della [REDACTED] Ltd, delle spese processuali del presente giudizio d'appello che si liquidano, complessivamente, in € 1.701 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;

visto l'art. 13 co 1-*quater* TU Spese di Giustizia(DPR 115/2002), dà atto della sussistenza dei presupposti ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Firenze, 11.V.2023

Il Giudice

*-dr. Massimo Maione Mannamo-*

